



## **COMUNE DI FAENZA**

\*\*\*\*\*

### **REGOLAMENTO**

### **DI POLIZIA MORTUARIA**

\*\*\*\*\*

Approvato con Atto C.C. n. 7174/322 del 04.12.1997 e successivamente modificato con  
Atti C.C. n. 3310/218 del 27.05.1999 - n. 3587/279 del 19.07.2001 - n. 5714/514 del  
12.12.2002 - n. 6210/509 del 16.12.2004 - n. 4725/297 del 13.10.2005 - **n. 5128/384**  
**del 19.12.2007;**

**dicembre 2007**

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI - TRASPORTI**

## ***CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

### ***Art. 1. Oggetto.***

(1) Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali e, eventualmente, privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.

### ***Art. 2. Competenze.***

(1) Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all' AUSL, il soggetto gestore del servizio svolge i servizi inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all' art. 1, nel rispetto del proprio Statuto e in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

(2) Le attività funebri e cimiteriali del Comune di Faenza in tutti i loro aspetti sono svolte dal soggetto gestore del servizio, ai sensi del presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, dello Statuto dell' Azienda e del Contratto di Servizio.

(3) Delle competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell' AUSL è incaricato un Dirigente ed altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

### ***Art. 3. Responsabilità.***

(1) Il soggetto gestore del servizio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

**Art. 4.**

***Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri.***

(1) Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.

(2) In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine :

- a) coniuge non legalmente separato,
- b) figli e genitori,
- d) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
- e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento;
- f) convivente.

(3) L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

(4) Il coniuge superstite mantiene tale priorità, anche quando passi a nuove nozze, sempre che non chieda di non esserne tenuto o di consentire ad altri tra i soggetti di cui al comma secondo l'esercizio di tale facoltà.

(5) Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

(6) Si presume che chi agisce avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei sia il Comune, sia il soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'articolo 108.

**Art. 5.**

***Atti a disposizione del pubblico.***

(1) Presso gli uffici del servizio cimiteri è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di Polizia Mortuaria e nel Cimitero dell'Osservanza :

- a) l'orario di apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali, da esporsi in ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(3) Copia del presente regolamento e, ove ne ricorra l'opportunità, anche altri tra gli atti indicati dal comma secondo, sono esposti in visione al pubblico presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune o anche in altri luoghi ritenuti idonei a consentire una piena accessibilità e conoscibilità, individuati con provvedimento del competente dirigente del Comune, su proposta del Direttore del soggetto gestore, o suo delegato.

#### **Art. 6.**

##### ***Servizi gratuiti e a pagamento.***

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 21;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) la fornitura del feretro, il trasporto funebre e la sepoltura in campo comune o la cremazione per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 13.

(3) Tali servizi, escluso quello di cui al punto a), di competenza dell'AUSL, dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini del comune da parte del soggetto gestore del servizio, il quale sarà compensato dal Comune secondo il contratto di servizio. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata accollandosi la differenza rispetto alla normale tariffa che dovrà trasferire al soggetto gestore del servizio.

## **CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

### **Art. 7.**

#### ***Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.***

(1) Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

### **Art. 8.**

#### ***Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori.***

(1) Presso l'Ospedale, in locali idoneamente attrezzati, sono istituiti il deposito di osservazione e l'obitorio comunali, mediante stipula di apposita convenzione tra il soggetto gestore del servizio, cui vengono delegati i compiti di cui al Capo III del D.P.R. 285/90, e l'AUSL. Gli oneri eventualmente derivanti al soggetto gestore del servizio dalla suddetta convenzione verranno compensati dal Comune come previsto al precedente art.6, comma (3).

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

(5) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale per tale funzione.

(6) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati del numero di posti salma refrigerati, a cui si aggiungono quelli destinati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabilito ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 9.**

#### ***Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive.***

(1) L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvi i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **CAPO III - FERETRI**

### **Art. 10.**

#### ***Deposizione della salma nel feretro***

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 11.**

#### ***Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma.***

(1) Per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, il Comune deve preventivamente acquisire il nulla osta da parte del Servizio di Igiene Pubblica, che esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 16 - comma 2 del DPR 285/90.

### **Art. 12.**

#### ***Tipi di feretri.***

(1) Le caratteristiche dei feretri sono indicate dagli articoli 30, 75, 77 del D.P.R. 285/90. Nel caso di feretri destinati all'inumazione per i quali sia obbligatoria la doppia cassa, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 75, comma 2 D.P.R. 285/90 ed al punto 9.1 C.M. 24/93.

(2) In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° dell'allegato del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il metodo di barriera approvato dal Ministero della Sanità in sostituzione della cassa di zinco. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, o suo delegato, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se una salma proveniente da altro Comune è destinata a sepoltura in terra e nel trasferimento è stata impiegata la duplice cassa, da parte degli operatori cimiteriali addetti deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Art. 13.**

#### ***Fornitura gratuita del servizio funebre.***

(1) Il Comune di Faenza, tramite il soggetto gestore del servizio, fornisce gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, attraverso il dirigente del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

(3) I relativi costi sono interamente a carico del Comune secondo il contratto di servizio.

### **Art. 14.**

#### ***Piastrina di riconoscimento.***

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente riportante il numero progressivo relativo alla sepoltura nel cimitero, viene fissata assieme al cofano prima della sepoltura e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI E ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Art. 15.**

#### **Definizione di trasporto funebre**

(1) Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.

(2) Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

(3) Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

(4) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

(5) L'AUSL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

### **Art. 16.**

#### **Definizione di attività funebre**

(1) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/31;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di cadavere.

(2) L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

### **Art. 17.**

#### **Servizi e trattamenti funebri**

(1) I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

(2) L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 16 comma 1 punto a), comporta le seguenti attività :

- a) Trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- b) Assistenza alla composizione della salma;
- c) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- d) Suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. - ove necessario.

(3) L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

(4) Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;



- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Lavorazione di lapidi;
- f) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

(5) L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

(6) L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

#### **Art. 18.**

##### ***Del trasporto funebre e dell'attività funebre***

(1) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

(2) L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

(3) Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

(4) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 19.**

##### ***Disciplina dell'attività di trasporto funebre***

(1) Compete al Sindaco disciplinare con ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

(2) È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

#### **Art. 20.**

##### ***Controlli igienico-sanitari***

(1) I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

(2) L'AUSL esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

**Art. 21.**

***Trasporti funebri istituzionali***

(1) Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito presso l'Ospedale Civile di Faenza e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
- b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) salme di cui si debba effettuare il riconoscimento;
- d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

(2) In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

(3) Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

(4) Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Civile per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

**Art. 22.**

***Trasporti funebri a pagamento***

Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e accreditate dal Comune.

**Art. 23.**

***Trasporto di resti mortali***

(1) Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n.10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

(2) E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

**Art. 24.**

***Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei***

Il trasporto di *urne cinerarie* o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.09.1990 n. 285.

**Art. 25.**

**Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre.**

(ANNULLATO dal CO.RE.CO)

**Art. 26.**

**Correttezza professionale e commerciale dell'impresa**

(1) L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- c) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

(2) L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

(3) La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, negli ospizi, nei collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere.

(4) E' vietata l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre all'interno del cimitero.

(5) Solo i responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.

(6) E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera.

(7) A nessuna impresa funebre sarà concesso di assumere direttamente o di partecipare nella gestione dell'Obitorio comunale tranne nell'eventualità che la Direzione Sanitaria non voglia procedere all'assegnazione a terzi del servizio previo esperimento di gara di evidenza pubblica.

**Art. 27.**

**Autorizzazione al singolo trasporto funebre**

(1) Il trasporto delle salme per il seppellimento o la cremazione deve essere autorizzato su richiesta degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

(2) La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.

(3) In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue,
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso,

- c) gli elementi identificativi degli incaricati del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- (4) Dovranno essere all'uopo predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di controllo.
- (5) Nel caso di trasporto per il cimitero di un altro comune dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (6) Le salme provenienti da altro comune o dall'estero devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero; a richiesta dei familiari, il Comune può autorizzare il preventivo trasporto in abitazione privata o in altro locale per consentire particolari onoranze a condizione che sia acquisito il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.
- (7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- (8) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (9) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (10) Non sono soggetti all'autorizzazione comunale i trasporti di cadavere disposti da una pubblica autorità e fatti eseguire da incaricati del Comune.
- (11) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

#### **Art. 28.**

#### ***Effettuazione del trasporto funebre***

- (1) Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- (2) Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
- (3) I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate

#### **Art. 29.**

#### ***Auto funebri e rimesse delle auto funebri***

- (1) Le auto funebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
- (2) Le auto funebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste e deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria.
- (3) Le auto funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

(4) All'interno delle auto funebri deve essere conservata copia della dichiarazione di idoneità della AUSL competente e un registro dal quale risultino i controlli annuali effettuati dal servizio di Igiene Pubblica della stessa AUSL.

(5) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

(6) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, salva le altre eventuali competenze di legge.

### **Art. 30.** **Diritti fissi**

(1) I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990.

(2) Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 DPR 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale se la destinazione delle ceneri è per il cimitero di un altro comune.

(3) Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio comunale o per altri trasferimenti di salme regolarmente autorizzati ma effettuati non in sede di funerale.

(4) Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per i trasporti di salme di neonati, di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

(5) Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

(6) Nel caso in cui, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti all'interno del comune destinati ai cimiteri comunali, i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso solamente qualora sia la partenza dal Comune di Faenza che l'arrivo ad un cimitero comunale avvengano nel medesimo giorno.

(7) I diritti fissi possono essere riscossi anche per il tramite dei soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento e il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

### **Art. 31.** **Tariffe del trasporto funebre a pagamento.**

(1) La tariffa massima del servizio standard dei trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale è determinata dal Comune di Faenza.

(2) Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

(3) La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi di cui all'art.30, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

**Art. 32.**

***Condizioni ostative all'accreditamento per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento***

(ANNULLATO dal CO.RE.CO)

**Art. 33.**

***Inadempimenti***

(1) Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

(2) (ANNULLATO dal CO.RE.CO)

**Art. 34.**

***Sospensione temporanea e revoca dell'accreditamento***

(ANNULLATO dal CO.RE.CO)

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

#### Art. 35.

#### *Elenco cimiteri.*

(1) Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune, tramite il soggetto gestore del servizio, provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri :

I) Cimitero dell'Osservanza

II) Cimiteri del forese :

- 1) Albereto
- 2) Basiago
- 3) Casale
- 4) Cassanigo
- 5) Castel Raniero
- 6) Celle
- 7) Errano
- 8) Formellino
- 9) Fossolo
- 10) Granarolo
- 11) Marzeno
- 12) Merlaschio
- 13) Mezzeno
- 14) Oriolo - S. Mamante
- 15) Pergola
- 16) Pieve Cesato
- 17) Pieve Corleto
- 18) Pieve Ponte
- 19) Prada
- 20) Reda
- 21) Rivalta
- 22) Ronco
- 23) Saldino
- 24) Sarna
- 25) S. Andrea
- 26) S. Barnaba
- 27) S. Biagio
- 28) S. Giovannino
- 29) S. Lucia
- 30) S.P. Laguna
- 31) S. Silvestro
- 32) Tebano

#### Art. 36.

#### *Sepulture private fuori dai cimiteri.*

(1) Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, trovano applicazione l'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(2) Ai fini dell'articolo 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, copia degli atti concernenti l'istituzione e di quelli comprovanti la determinazione del diritto di sepoltura è depositata presso il servizio cimiteri, a cura dei privati che ne hanno titolo. In difetto, tale documentazione dovrà essere depositata al momento della prima richiesta di autorizzazione ed in occasione di ogni successivo aggiornamento di tale documentazione.

**Art. 37.**

***Disposizioni generali - Vigilanza.***

(1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri vengono esercitate dal soggetto gestore del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Sindaco e il Comune provvedono a mezzo del soggetto gestore del servizio;

(4) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(5) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' AUSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

(6) Tali proposte sono parimenti trasmesse al soggetto gestore del servizio.

**Art. 38.**

***Servizio di custodia dei cimiteri.***

(1) Il servizio di custodia presso i cimiteri è assolto dal soggetto gestore del servizio e ricomprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento. Il servizio di custodia opera in coordinamento e alle dipendenze del servizio cimiteri.

**Art. 39.**

***Reparti speciali nel cimitero.***

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.



(3) Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie del comune vengono avviati alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la tumulazione in sepoltura privata a proprie spese.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

**Art. 40.**

***Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici.***

(1) Nei cimiteri ove si trovino sepolture soggette alla Legge 9 gennaio 1951, n. 204, il soggetto gestore del servizio può stipulare convenzione con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti al fine di provvedere alla loro manutenzione, previo rimborso da parte dello stesso Commissariato delle spese effettivamente sostenute.

(2) Ove si tratti di sepolture date in consegna al Comune, il soggetto gestore del servizio provvede alla decorosa manutenzione e custodia, con rimborso da parte del Comune, come da contratto di servizio.

**Art. 41.**

***Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.***

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere divenute componenti di una comunità.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento, nel cimitero, in sepoltura privata, individuale o di famiglia.

(3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(4) Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità faentina, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone :

- a) nate in Faenza,
- b) che abbiano parenti od affini fino al 3° grado sepolti nel comune,
- c) che abbiano avuto la loro residenza nel comune.

(5) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 39, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, ai sensi dell'articolo 4.

**Art. 42.**

***Ammissione nei cimiteri del forese.***

(1) Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi ambiti territoriali.

(2) Possono altresì essere ammesse le salme di altre persone che abbiano titolo di essere accolte nei cimiteri del Comune o che presentino richiesta motivata autorizzata dal Comune, quando vi sia disponibilità di sepolture richieste dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 4.

## **CAPO II - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

### **Art. 43.**

#### **Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali.**

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(4) I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

(5) Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune, su proposta del soggetto gestore del servizio.

(6) Quando non viene variato il perimetro del cimitero i progetti relativi alla costruzione di loculi, ossari ed altri manufatti cimiteriali, sono deliberati dal soggetto gestore del servizio ed approvati dal Comune; mentre sono deliberati dal soggetto gestore del servizio, senza approvazione comunale, se attuativi di piano regolatore cimiteriale.

### **Art. 44.**

#### **Zone di rispetto.**

(1) I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

(2) E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.

**Art. 45.**

**Piano regolatore cimiteriale.**

(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il soggetto gestore del servizio è tenuto a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

(2) Lo schema del piano è predisposto dal soggetto gestore del servizio, formalizzato con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione e trasmesso al Comune, il cui Consiglio Comunale dovrà esprimersi entro sei mesi dal ricevimento. Il Comune provvederà inoltre a richiedere il preventivo parere dei competenti servizi dell'AUSL. Decorso sei mesi dalla trasmissione al Consiglio Comunale per l'approvazione senza che siano pervenute osservazioni, il piano si intenderà tacitamente approvato.

(3) Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si tiene conto :

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (avelli o loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune;
- l) area per la dispersione delle ceneri .

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere

costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di edicole per sepolture private a tumulazione e le tipologie ammesse nei singoli cimiteri.

(8) Ogni dieci anni il soggetto gestore del servizio è tenuto a sottoporre al Comune la revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

#### **Art. 46.**

##### ***Soppressione dei cimiteri.***

(1) Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(2) Il relativo provvedimento, su proposta del soggetto gestore del servizio, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, è adottato dal Consiglio Comunale.

(3) Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

### **CAPO III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI**

#### **Art. 47**

##### ***Camera mortuaria.***

(1) Il cimitero dell'Osservanza ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o di salme esumate od estumulato. Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se all'uopo opportunamente attrezzata, a sala per autopsie.

(2) La camera mortuaria di cui al comma precedente è a disposizione anche per i cimiteri del forese che ne siano sprovvisti.

#### **Art. 48.**

##### ***Sala per autopsie.***

(1) Nel cimitero principale o nell'ambito del comune dovrà esistere un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e destinato alle autopsie. Detto locale soddisferà le necessità di tutti i cimiteri comunali.

#### **Art. 49.**

##### ***Ossario comune.***

(1) In ciascun cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

(2) La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### **Art. 50 - Cinerario comune**

(1) Nel cimitero dell'Osservanza è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua *delle urne cinerarie* per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione, *nonchè delle ceneri provenienti dalla cremazione, nel caso sia stata manifestata dal defunto la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione o in assenza di qualunque indicazione del luogo di dispersione da parte sia del defunto che dei familiari.*

(2) A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

### **CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 51.**

##### **Disposizioni generali.**

(1) Le sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.

(2) Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, sia raccolte in urne, sia in forma promiscua.

#### **Art. 52.**

##### **Inumazione.**

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni o aventi particolari caratteristiche, effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 53.**

##### **Cippo.**

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma terzo, da un cippo, fornito e messo in opera dal soggetto gestore del servizio, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, dal soggetto gestore del servizio, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata, dal soggetto gestore del servizio, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba a forma rettangolare di forma e misura conformi a quanto disposto nel Regolamento di gestione del Cimitero.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, ha luogo a cura del soggetto gestore del servizio, dietro versamento di quanto previsto nel Tariffario e fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copri tomba hanno luogo a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il soggetto gestore del servizio è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 54.**

##### ***Sepulture private - Tipologia.***

- (1) Le sepolture private si distinguono in :
- a) sepolture private per inumazione, quando ricorrano le condizioni del successivo articolo 55.
  - b) concessioni per tumulazione quando ricorrono le condizioni del successivo articolo 56.
  - c) concessioni per :
    - c.1. cellette ossario, destinate alla raccolta delle ossa,
    - c.2. colombari per urne cinerarie, destinati alla raccolta di urne cinerarie.

#### **Art. 55.**

##### ***Sepulture private per inumazione.***

- (1) Le sepolture private per inumazione sono costituite da :
- a) sepolture familiari della superficie di cm. 220 di lunghezza per cm. 80 di larghezza, della durata di anni 30;
  - b) sepolture per comunità da individuarsi nell'atto di concessione e della durata di anni 30.

(2) Le sepolture di cui alle lettere a) e b) del comma precedente dovranno essere dotate di ossario di capienza proporzionata alle loro dimensioni e durata, anche in luogo non attiguo alla concessione.

(3) Le sepolture private per inumazione del comma 1, non possono essere usufruite quando manchino 10 anni, o meno, dalla scadenza: per le sepolture della lettera a), e sempre che si tratti del primo periodo di concessione, può essere consentito l'utilizzo ove venga richiesta l'anticipata rinnovazione della concessione, ferma restando la scadenza originaria.

#### **Art. 56.**

##### ***Tumulazione.***

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dal soggetto gestore del servizio, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

(3) Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure : lunghezza : cm. 225, altezza : cm. 60, larghezza : cm. 75.

(4) A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 57.**

##### ***Deposito provvisorio.***

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

2) Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

- a) - per coloro che richiedono l'uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del soggetto gestore del servizio con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteri, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale.

Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il soggetto gestore del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'inumazione della salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 58. Crematorio.**

(1) Nel Cimitero dell'Osservanza è collocato l'impianto di cremazione, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/90. La gestione dell'impianto è affidata al soggetto gestore del servizio ed è soggetta alla vigilanza del Sindaco e del Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL.

(2) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 59 Autorizzazione alla cremazione**

(1) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

(2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto:
  - la volontà del defunto manifestata dal coniuge o dai parenti, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R.n. 285/1990;
  - la volontà del coniuge o dei parenti, ai sensi dell'art. 3) comma 3) della L. 130/2001; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso del defunto;
- c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

(3) E' consentito cremare i resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, nelle forme previste al comma 2) lett.b). In caso di irreperibilità dei familiari, preventivamente ricercati, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero di uno specifico avviso. Per la cremazione dei suddetti resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione di cui al comma 1)



(4) Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

(5) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254

**Art. 60.**

***Urne cinerarie***

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, in relazione alla destinazione, e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, che viene sigillata.

(2) Ciascuna urna cineraria, con capienza di almeno 5 litri, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

**Art. 60 bis**

***Autorizzazione alla dispersione delle ceneri***

(1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal comune ove le ceneri vengono disperse.

(2) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri sono disperse.

(3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta, unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero del Comune di Faenza (giardino delle rimembranze);
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale;
- c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purchè nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

(4) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n°8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

(5) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75,

76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

(6) La dispersione delle ceneri è eseguita da un familiare, seguendo l'ordine gerarchico di cui all'art. 4, c.2 del presente Regolamento, o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune, compreso il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004;

(7) La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Faenza, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

(8) Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

#### **Art. 60 ter**

##### ***Modalità di conservazione delle ceneri e autorizzazione all'affidamento familiare***

(1) Nel caso il defunto non abbia disposto per la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre secondo le destinazioni di seguito elencate.

(2) Nel Comune di Faenza le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate, nel rispetto della volontà espressa dal defunto secondo i criteri previsti per la cremazione, prevedendo alternativamente:

- a) la tumulazione dell'urna in sepoltura privata data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – ossari - loculi – tomba di famiglia);
- b) la tumulazione dell'urna in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nei colombari in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.
- c) l'interramento dell'urna in apposito campo comune, presente in almeno un cimitero del Comune di Faenza, realizzato in modo da garantirne la conservazione costante, affinché non si verifichi la dispersione involontaria delle ceneri;
- d) l'affidamento dell'urna ai familiari per la custodia in luogo privato.

(3) L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

(4) La richiesta di affidamento familiare dovrà contenere almeno questi dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

(5) In caso di affidamento personale dell'urna, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione nell'apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

1. per affidamenti di urne autorizzati: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
2. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
3. per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
4. della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

(6) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione

del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga corrispondentemente variato.

(7) In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione e ogni altra causa di dispersione, anche involontaria, delle ceneri, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purchè in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

(8) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per la sepoltura.

(9) Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere affidate ai familiari secondo le modalità previste dal presente regolamento.

#### ***Art. 61 - Urne : trasporto, verbale di consegna, registro***

(1) Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

(2) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato o al comune nel cui territorio sarà effettuata la dispersione.

## ***CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

### ***Art. 62.***

#### ***Esumazioni ordinarie.***

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, esclusi i mesi di giugno, luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, anche con riferimento a più campi o a più annate.

(4) E' compito dell'incaricato dal responsabile del servizio cimiteri, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

**Art. 63.**

***Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.***

(1) E' compito del responsabile del servizio cimiteri autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

(2) Annualmente il responsabile del servizio cimiteri curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Ove opportuno e possibile, la comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate. Per il contatto coi familiari il soggetto gestore del servizio attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

**Art. 64.**

***Esumazioni straordinarie.***

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 8 mesi successivi alla sepoltura.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell' AUSL se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, o di personale di vigilanza dell' AUSL.

**Art. 65 – Estumulazioni**

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato

- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
- a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio Cimiteri del soggetto gestore del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale del soggetto gestore del servizio.
- (6) I resti mortali *mineralizzati* individuati secondo quanto previsto dall'articolo 59, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, *i relativi resti mortali potranno essere avviati per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura nel qual caso vale quanto disposto dal precedente art.12 comma 3, o la ritumulazione nello stesso loculo, oppure essere avviati per la cremazione ai sensi dell'art. 59, comma 3) del presente regolamento.*
- (8) Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- (9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto.

**Art. 66.**  
**Resti mortali.**

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
- (2) Ove, nell'eseguire l'esumazione, si rinvenivano *resti mortali non mineralizzati, si potrà procedere alla cremazione su richiesta dei familiari. In alternativa, per la ripresa del processo di mineralizzazione, si potrà procedere alla reinumazione in campo comune per un periodo di 2 anni.* Tale reinumazione potrà essere disposta anche in altro cimitero del Comune, diverso da quello in cui aveva avuto luogo l'originaria sepoltura, laddove la struttura del terreno e la disponibilità delle sepolture lo consigli.

**Art. 67.**

***Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.***

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, se ad esse segua la dispersione nell'ossario comune, eventualmente anche dopo le cautele di cui all'articolo precedente, comma secondo.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepoltura privata o altra destinazione, la relativa esumazione, raccolta delle ossa e loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, anche quando la richiesta sia presentata dopo che l'esumazione o l'estumulazione sia stata eseguita.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 68.**

***Oggetti da recuperare.***

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'Ufficio Cimiteri al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteri.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'Ufficio Cimiteri che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

(4) Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal soggetto gestore del servizio e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, il soggetto gestore del servizio attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

**Art. 69.**

***Disponibilità dei materiali.***

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in disponibilità del soggetto gestore del servizio che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteri può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale,

purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del soggetto gestore del servizio dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) In ogni caso, i materiali ed oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.

(6) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare alla Direzione del soggetto gestore del servizio, restituiti alla famiglia.

(7) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del soggetto gestore del servizio all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

## ***CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI***

### ***Art. 70.***

#### ***Orario.***

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal soggetto gestore del servizio.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

### ***Art. 71.***

#### ***Disciplina dell'ingresso.***

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso :

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.



**Art. 72.**

***Fiori e piante ornamentali.***

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

(2) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il responsabile del servizio cimiteri li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(3) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

**Art. 73.**

***Materiali ornamentali.***

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il responsabile del servizio cimiteri disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, all'articolo 69, in quanto applicabili.

**Art. 74.**

***Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.***

(1) Sulle tombe nei campi comuni e sui loculi, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio cimiteri in relazione al carattere del cimitero e alle norme fissate nel regolamento di gestione del cimitero. Le opere che si allontanano dalle prescrizioni precedenti sono soggette a concessione edilizia onerosa, integrante della concessione cimiteriale.

(2) Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il soggetto gestore del servizio provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.

Gli oneri per tali sistemazioni competono al Comune, che vi provvede come stabilito nel contratto di servizio.

(3) Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal responsabile del servizio cimiteri e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(4) Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(5) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(6) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.

(7) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 108.

(8) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.

(9) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

(10) In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 73, il responsabile del servizio cimiteri potrà disporre per la rimozione.

#### *Art. 75.*

##### *Divieti speciali.*

(1) Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :

- a) consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
- b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui : fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
- d) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
- e) accumulare neve sui tumuli;
- f) sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti versi, alberi, giardini, ecc.;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- h) assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
- i) coltivare fiori sopra le fosse che assumono eccessive dimensioni e cioè superiori a cm. 70, o che comunque escano dal perimetro della tomba;
- l) collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- m) alterare con vernice il colore dei pavimenti sotto i chiostrì; è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
- n) l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
- o) apporre sulle lapidi, o comunque lasciarle scoperte, fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi.

Se nonostante il divieto, un concessionario provvede a far porre in opera iscrizioni come sopra specificato, il responsabile del servizio cimiteri dovrà provvedere a farle togliere dalla squadra necrofori, addebitandone la spesa al responsabile o al concessionario, che rispondono solidariamente;

p) occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;

q) far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;

r) introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 64;

s) entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta ;

t) esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

(2) Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del soggetto gestore del servizio, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo addebitando le spese, sostenute per la rimozione, al concessionario che ha commesso l'abuso.

(3) Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

#### **Art. 76.**

#### ***Riti funebri.***

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Il Comune, che è proprietario della Chiesa del Cimitero dell'Osservanza, assicura l'assistenza religiosa e la celebrazione delle funzioni secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi con la Diocesi di Faenza-Modigliana.

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO - I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE

#### Art. 77.

#### *Sepulture private.*

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 45, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario, anche in luogo non attiguo alla concessione.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dal soggetto gestore del servizio riguardano:

a) sepolture individuali (loculi semplici o doppi, avelli ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (aiuole, edicole, arcate, gruppi di loculi, minitombe composte da tre o più loculi, eventualmente collegati ad un posto lapide)

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito Tariffario

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

**Art. 78**

***Durata delle concessioni***

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

- a) in 90 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 anni, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma quarto;
- d) in 30 anni per le sepolture di famiglia a sistema di inumazione previste dall'art.70 che precede;
- e) in anni 10 per le sepolture individuali di urne cinerarie in manufatti interrati.

(2 bis) Sia per i loculi singoli che per gli ossari e le nicchie cinerarie il soggetto gestore può individuare durate superiori di concessionamento rispetto ai 30 anni ma non superiori a 60, esigendo il relativo canone stabilito in tariffa.

(3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del soggetto gestore del servizio.

(4) Le sepolture private per tumulazione, non possono essere usufruite quando manchino 20 anni, o meno, dalla scadenza; tuttavia può esserne consentito l'utilizzo ove venga richiesta l'anticipata rinnovazione della concessione, ferma restando la scadenza originaria. Per il rinnovo della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

**Art. 79.**

***Modalità di concessione.***

(1) La concessione di sepoltura individuale per tumulazione ha la durata indicata, per ciascun tipo, nel precedente articolo 78.

(2) Ogni sepoltura può essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sottoindicate :

- a) i loculi in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> fila solo in presenza di salma da tumulare, per cui venga richiesta in occasione del decesso o da traslare da altro loculo;
- b) i loculi in 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> fila :
  - b.1) ove sia presente la salma da tumulare, in relazione alle richieste,
  - b.2) se non è presente la salma da tumulare, esclusivamente ai richiedenti che abbiano compiuto il 70° anno di età e che dimostrino di non avere parenti o affini fino al 3° grado, o che siano coniugi superstiti del defunto;
- c) i loculi in 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> fila:
  - c.1) ove sia presente la salma da tumulare, in relazione alle richieste,
  - c.2) se non è presente la salma da tumulare, esclusivamente ai richiedenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- d) qualora vi sia esigua disponibilità di loculi, la Direzione del soggetto gestore del servizio potrà tenerli a disposizione per consentire la tumulazione di salme che hanno titolo ad essere sepolte nei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(3) L'assegnazione delle sepolture disponibili, avviene osservando quale ordine di priorità la data di morte o di nascita .

(4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al soggetto gestore del servizio secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

(7) Il soggetto gestore del servizio, nella persona del Direttore, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Il Direttore del soggetto gestore, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

#### **Art. 80.**

##### ***Sepulture private - Diritto di sepoltura.***

(1) Salvo quanto già previsto dall'articolo 79, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, cappella, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno comunque essere autorizzate dalla Direzione del soggetto gestore del servizio.

(3) Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al terzo grado.

(4) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(5) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Cimiteri che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(6) I casi di "convivenza", con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 5° comma.

(7) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione dei concessionari del sepolcro resa o depositata presso il servizio cimiteri almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione o degli aventi diritto.

(8) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

(9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(10) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il soggetto gestore del servizio può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

## **CAPO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE**

### **Art. 81.**

#### **Manutenzione.**

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il soggetto gestore del servizio ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

### **Art. 82.**

#### **Costruzione dell'opera - Termini.**

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 77, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 92 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Direttore del soggetto gestore del servizio, o suo delegato, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi, previo versamento di quanto previsto nel Tariffario .

### **Art. 83.**

#### **Divisione e subentri.**

(1) Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio cimiteri, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del servizio cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del soggetto gestore del servizio.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora nella tomba residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 80, sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteri entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del soggetto gestore del servizio.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere effettuato dal soggetto gestore del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 80, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente ufficio amministrativo provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(9) Trascorso il termine di 12 mesi, previsto al precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il soggetto gestore del servizio, potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della porzione di tomba inutilizzata, in osservanza delle normative prescritte agli artt. 87 e 88. Per la parte occupata viene salvaguardato il diritto alla permanenza delle salme ivi sepolte, per tutta la durata della concessione, salvo che non si verifichi una delle altre cause di dichiarazione di decadenza di cui al comma 1) dell'art. 87.

#### **Art. 84.**

##### ***Retrocessione di concessione di fosse, tombini, ossari (testo modificato).***

(1) Il soggetto gestore del servizio ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale in loculi o, avelli ossari o cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da salma/resti, o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano trasferiti in altra sede.

(1 bis) In sede di retrocessione di sepolture in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua), novantennale o sessantennale, rilasciate prima del 1° gennaio 2008, al retrocedente sarà corrisposto il rimborso del:

- 75 % se la concessione è stata effettuata da un periodo uguale o inferiore a 10 anni
- 65 % se la concessione è stata effettuata da 10 anni a meno di 20 anni,
- 55 % se la concessione è stata effettuata da 20 anni a meno di 30 anni,
- 45 % se la concessione è stata effettuata da 30 anni a meno di 40 anni,
- 35 % se la concessione è stata effettuata da 40 anni a meno di 50 anni,
- 25 % se la concessione è stata effettuata da 50 anni a meno di 70 anni,
- 15 % se la concessione è stata effettuata da oltre 70 anni.



(1 ter) In sede di retrocessione di manufatti concessi a tempo determinato dal 1° gennaio 2008, al retrocedente verrà corrisposta una quota del prezzo vigente dei loculi analogamente posizionati rapportata alla durata della concessione ed al numero di anni residui alla data della rinuncia calcolata come segue:

$$\text{importo retrocessione} = \frac{\text{tariffa loculo} \times \text{durata residua di concessione}}{2 \times \text{durata di concessione}}$$

(2) Il valore di retrocessione per i manufatti di cui al precedente comma (1bis) viene calcolato tenendo conto delle tariffe di concessione vigenti al 31 dicembre 2007, rivalutate annualmente in base alle variazioni degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Fonte ISTAT) e la data di concessione è computata con riferimento a quella dell'atto di concessione, mentre la durata residua viene calcolata per ogni anno intero.

(2 bis) Il valore di retrocessione per i manufatti di cui al precedente comma (1ter) viene calcolato tenendo conto delle tariffe di concessione vigenti all'atto della richiesta di retrocessione e la data di concessione è computata con riferimento a quella dell'atto di concessione, mentre la durata residua viene calcolata per ogni anno intero.

(3) Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

(4) Il predetto calcolo per la determinazione dell'importo di retrocessione da riconoscere si applica anche quando trattasi di retrocessione di loculi facenti parte di una tomba di famiglia, per i quali si applica come tariffa base quella vigente per i loculi sottosuolo, ma non quando viene retrocesso un sepolcro costruito a cura dei privati, per il quale trova applicazione l'articolo seguente.

(5) Non è prevista la retrocessione per le sepolture individuali a sistema di inumazione.

#### **Art. 85.**

#### ***Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate.***

(1) La retrocessione di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, può essere accettata a discrezione del soggetto gestore del servizio, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65.

(2) Il servizio cimiteri acquisirà dall'ufficio tecnico del soggetto gestore del servizio, la valutazione del sepolcro tenuti presenti :

- la data di costruzione,
- i materiali impiegati per la realizzazione,
- la presenza di parti accessorie, quali nicchie, cappelline od altro.

(3) Il soggetto gestore del servizio provvederà liquidare una quota pari al 75 %, del valore così stimato.

(4) Se il sepolcro era stato costruito su area avuta in concessione, o nel caso si tratti della sola area non ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 90 % della tariffa corrisposta all'atto della concessione.

(5) Se per consentire un nuovo utilizzo del sepolcro si renda necessario eseguire opere di manutenzione, di riattamento e la fornitura di nuove lapidi, le spese per l'esecuzione di queste opere e forniture sono a carico di chi richiede la retrocessione del sepolcro e defalcate dal compenso da liquidare.

(6) Qualora siano retrocesse sepolture aventi particolari caratteristiche, e nel caso si abbia motivo di ritenere che vi sia più di un soggetto interessato alla nuova concessione, i competenti organi del soggetto gestore del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 2, possono disporre che le nuove concessioni ad altri richiedenti abbiano luogo mediante offerte da raccogliere fra il maggior numero di interessati, dandone adeguata informazione mediante avvisi esposti presso gli uffici del soggetto gestore del servizio, del Comune e presso il Cimitero dell'Osservanza per almeno 30 giorni; tale informazione potrà avvenire anche in altri luoghi, o con altri mezzi ritenuti idonei.

(7) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro il termine previsto nell'avviso ed essere in miglioramento rispetto alla valutazione risultante dalla stima dell'ufficio tecnico.

**Art. 86.**

**Revoca.**

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del soggetto gestore del servizio di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del soggetto gestore del servizio dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal soggetto gestore del servizio, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che sono tutte a carico dei concessionari.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il soggetto gestore del servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante apposito procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

**Art. 87.**

**Decadenza.**

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;

b) in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, lasciata inutilizzata per un periodo di almeno 30 anni anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'approvazione del presente regolamento;

- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 80.
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 81;
- g) quando la sepoltura privata costruita da più concessionari ai sensi dell'articolo 80, comma 2, risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, fermo restando che non si ha stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata.
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- i) quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, così come previsto dall'art. 83.

(2) Ove non vi sia alcuno che provveda a termini del comma precedente, lettera g), si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del soggetto gestore del servizio, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.

(3) I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere nuova concessione (comunque a tempo determinato) per tali parti del manufatto, con le modalità previste dagli articoli 84 e 85 ed assumano le spese necessarie al riattamento.

(4) Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista, sostituzione di eventuali corpi illuminanti ove la sepoltura sia servita da illuminazione votiva, e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato al servizio di polizia mortuaria.

(5) Qualora si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, tale termine può essere abbreviato a seconda che le circostanze lo richiedano, purché risulti possibile notificare tale riduzione del termine ai concessionari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

(6) In tal caso, il nuovo termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

(7) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) ed g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(8) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

(9) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete alla direzione del soggetto gestore del servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio cimiteri.

**Art. 88.**

***Provvedimenti conseguenti alla decadenza.***

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il soggetto gestore del servizio disporrà, se del caso, la riduzione delle salme in resti e la loro conservazione all'interno della stessa tomba in una nicchia appositamente ricavata, nel caso di concessione perpetua, o il deposito in ossario comune nel caso di concessione a tempo determinato.

(2) Dopodiché verrà disposto per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del soggetto gestore del servizio.

**Art. 89.**

***Estinzione.***

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 78, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili, esclusivamente quando siano destinati all'impiego in altre sepolture nei cimiteri del Comune di Faenza e fermo restando quanto previsto dall'articolo 69.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**Art. 90.**

***Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche.***

(1) Le concessioni di sepolture presenti nella parte monumentale o che comunque presentino caratteristiche di particolare valore artistico o storico che risultassero decadute, revocate od estinte sono sottoposte agli interventi, caso per caso necessari, ai fini del loro riattamento e riutilizzo, salvaguardandone le caratteristiche che le contraddistinguono.

(2) La loro assegnazione ha luogo secondo quanto stabilito nel Tariffario maggiorato delle spese attualizzate sostenute per tali opere di riattamento, ivi comprese quelle sostenute per renderle conformi alla normativa vigente al momento dell'assegnazione.

(3) Privati che intendano ottenerne la concessione possono stipulare con il soggetto gestore del servizio convenzione nella quale si impegnino ad eseguire direttamente ed a proprie spese tali opere, sotto la vigilanza dello stesso soggetto gestore del servizio e delle eventuali altre Autorità preposte.

(4) In tal caso, la convenzione deve, tra l'altro, prevedere :

- a) che la tariffa di concessione sia quella vigente al momento del completamento dei lavori, accertato dal soggetto gestore del servizio ;
- b) che la durata della concessione decorra dalla consegna della sepoltura, prima che inizino i lavori;
- c) il termine di ultimazione dei lavori;

d) il progetto esecutivo delle opere e dei lavori che si intendono eseguire, sottoscritto da professionista abilitato, commissionato dal richiedente e debitamente approvato;

e) la condizione che, ove i lavori non siano eseguiti in conformità al progetto approvato o non siano ultimati entro il termine determinato, l'aspirante concessionario non possa vantare alcun titolo nei confronti del soggetto gestore o del Comune.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### ***CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI***

#### ***Art. 91.***

##### ***Accesso al cimitero.***

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al soggetto gestore del servizio, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quanto previsto dall'art. 74, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Esclusa la zona monumentale dell'Osservanza, i lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purchè siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione biennale del soggetto gestore del servizio da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e previo versamento del canone previsto in Tariffa. Verrà così formato e periodicamente aggiornato un elenco delle Imprese autorizzate ad effettuare lavori all'interno dei cimiteri che sarà esposto e tenuto a disposizione del pubblico.

(3) Anche i privati cittadini dovranno munirsi di apposita autorizzazione del soggetto gestore del servizio.

(4) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati cittadini può essere subordinata al versamento del deposito cauzionale e delle competenze fissate in tariffa.

(5) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal soggetto gestore del servizio.

(6) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso della Direzione del soggetto gestore del servizio.

(7) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(8) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 71 e 75 in quanto compatibili.

**Art. 92.**

***Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.***

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, della Direzione del soggetto gestore del servizio e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte della Direzione del soggetto gestore del servizio.

(3) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero di loculi realizzabili è fissato in 8 ipogei e 8 epigei per un totale di 16 loculi, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

(7) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma.

(8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione della Direzione del soggetto gestore del servizio.

(10) I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del soggetto gestore del servizio, lapidi, ricordi e similari.

**Art. 93.**

***Responsabilità - Deposito cauzionale.***

(1) I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al soggetto gestore del servizio, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) La restituzione del deposito è regolata dall'art. 91, comma 2, e verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

**Art. 94.**

***Recinzione aree, materiali di scavo, consumi***

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione della Direzione del soggetto gestore del servizio.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

(4) Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al soggetto gestore del servizio il corrispettivo fissato in tariffa.

**Art. 95.**

***Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali***

(1) All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.

(2) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 q.li previa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal soggetto gestore del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(3) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(4) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(5) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

(6) Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dalla Direzione del soggetto gestore del servizio.

**Art. 96.**

***Orario di lavoro.***

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal soggetto gestore del servizio.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscere dalla Direzione stessa.

**Art. 97.**

***Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti***

(1) La direzione del soggetto gestore del servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Art. 98.**

***Vigilanza.***

(1) Il soggetto gestore del servizio, quale titolare della gestione dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.

(2) L'Ufficio tecnico del soggetto gestore del servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone alla Direzione, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 91 e 93.

(3) Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 107, il Comune di Faenza potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno.

## **TITOLO V - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE**

**Art. 99.**

***Illuminazione votiva.***

(1) Il soggetto gestore del servizio provvede al servizio di illuminazione votiva cimiteriale.

(2) Lo schema di contratto tipo, le sue durate e le altre condizioni che regolano il servizio, comprese le condizioni che determinano inadempienza e la sospensione, sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del soggetto gestore del servizio .



## TITOLO - VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

### *CAPO - I - DISPOSIZIONI VARIE*

#### *Art. 100.*

##### *Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti.*

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

(3) Il rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore del servizio è definito nell'ambito del contratto di servizio.

#### *Art. 101.*

##### *Registro delle sepolture.*

(1) Presso il servizio cimiteri è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

(2) Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

(3) Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### *Art. 102.*

##### *Annotazioni nel registro delle sepolture.*

(1) Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Art. 103.**

***Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.***

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine coincida con quello riportato nella piastrina in ceramica applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**Art. 104.**

***Anagrafe cimiteriale - Schedario dei defunti.***

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.

(2) Il servizio cimiteri, sulla scorta del registro di cui all'articolo 102, terrà annotati in ordine cronologico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati :

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

(4) Lo schedario dei defunti è coordinato con le registrazioni amministrative concernenti le sepolture private e i rispettivi concessionari.

**Art. 105.**

***Scadenario delle concessioni.***

(1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il responsabile del servizio cimiteri è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II- NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 106.**

#### ***Sepulture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.***

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sè e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.

(2) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d' uso sulla concessione.

### **Art. 107.**

#### ***Sanzioni.***

(1) Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.P.R. 285/90, nell'osservanza della normativa da questo richiamata.

(2) Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite dalla vigente normativa in materia di sanzioni amministrative, ai sensi della Legge n. 689/1981.

### **Art. 108.**

#### ***Cautele.***

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, avelli, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o altri elementi decorativi o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, e simili, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione, il soggetto gestore del servizio s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

(3) Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Art. 109.**

***Disposizioni transitorie circa le tariffe.***

(1) Qualora intervengano variazioni tariffarie, gli importi già versati a titolo di saldo restano invariati anche quando il servizio, la prestazione o concessione corrispondente non sia stata ancora integralmente perfezionata.

(2) Ove abbiano avuto luogo pagamenti a titolo di acconto, il saldo viene effettuato sulla base della tariffa vigente al momento del relativo versamento.

**Art. 110.**

***Efficacia delle disposizioni del Regolamento.***

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del soggetto gestore del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Art. 111**

***Forme di gestione del servizio cimiteriale***

(1) Il servizio cimiteriale, in quanto servizio privo di rilievo economico, può essere gestito in tutte le forme ammesse dall'ordinamento in base alle scelte organizzative del Comune di Faenza.

(2) Il servizio cimiteriale, nello specifico, può essere affidato direttamente a società di capitali interamente partecipate da Enti pubblici ed in particolare dal Comune di Faenza. In tal caso il Comune dovrà esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con il Comune stesso, anche in base a specifiche obbligazioni del Contratto di servizio.

**Art. 112.**

***Abrogazione di norme precedenti.***

(1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere vigore il Regolamento Comunale e gli altri eventuali provvedimenti adottati in precedenza.

## SOMMARIO

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 7174/322 DEL 04.12.1997 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTI C.C. N. 3310/218 DEL 27.05.1999 - N. 3587/279 DEL 19.07.2001 – N. 5714/514 DEL 12.12.2002 – N. 6210/509 DEL 16.12.2004 – N. 4725/297 DEL 13.10.2005 – **N. 5128/384 DEL 19.12.2007;** 1

X:\ARCHIVIO\DOCUMENTI\SP\_CIMITERI\REGOLAMENTO PM\TESTO REGOLAMENTO\REG POLMORT MODIFICHE DIC 2007 PUBBL 2011.DOC 1

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI - TRASPORTI** 2

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI** 2

Art. 1.	2
Oggetto.	2
Art. 2.	2
Competenze.	2
Art. 3.	2
Responsabilità.	2
Art. 4.	3
Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri.	3
Art. 5.	3
Atti a disposizione del pubblico.	3
Art. 6.	4
Servizi gratuiti e a pagamento.	4

### **CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO** 5

Art. 7.	5
Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.	5
Art. 8.	5
Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori.	5
Art. 9.	5
Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive.	5

### **CAPO III - FERETRI** 6

Art. 10.	6
Deposizione della salma nel feretro	6
Art. 11.	6
Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma.	6
Art. 12.	6
Tipi di feretri.	6
Art. 13.	7
Fornitura gratuita del servizio funebre.	7
Art. 14.	7
Piastrina di riconoscimento.	7

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI E ATTIVITA' FUNEBRE** 8

Art. 15.	8
Definizione di trasporto funebre	8
Art. 16.	8
Definizione di attività funebre	8
Art. 17.	8
Servizi e trattamenti funebri	8
Art. 18.	9

Del trasporto funebre e dell'attività funebre	9
Art. 19.	9
Disciplina dell'attività di trasporto funebre	9
Art. 20.	9
Controlli igienico-sanitari	9
Art. 21.	10
Trasporti funebri istituzionali	10
Art. 22.	10
Trasporti funebri a pagamento	10
Art. 23.	10
Trasporto di resti mortali	10
Art. 24.	10
Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	10
Art. 25.	11
Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre.	11
Art. 26.	11
Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	11
Art. 27.	11
Autorizzazione al singolo trasporto funebre	11
Art. 28.	12
Effettuazione del trasporto funebre	12
Art. 29.	12
Auto funebri e rimesse delle auto funebri	12
Art. 30.	13
Diritti fissi	13
Art. 31.	13
Tariffe del trasporto funebre a pagamento.	13
Art. 32.	14
Condizioni ostative all'accREDITAMENTO per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento	14
Art. 33.	14
Inadempimenti	14
Art. 34.	14
Sospensione temporanea e revoca dell'accREDITAMENTO	14
<b>TITOLO II - CIMITERI</b>	<b>15</b>
<b>CAPO I - CIMITERI</b>	<b>15</b>
Art. 35.	15
Elenco cimiteri.	15
Art. 36.	15
Sepulture private fuori dai cimiteri.	15
Art. 37.	16
Disposizioni generali - Vigilanza.	16
Art. 38.	16
Servizio di custodia dei cimiteri.	16
Art. 39.	16
Reparti speciali nel cimitero.	16
Art. 40.	17
Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici.	17
Art. 41.	17
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.	17
Art. 42.	17
Ammissione nei cimiteri del forese.	17
<b>CAPO II - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI</b>	<b>18</b>
Art.43.	18
Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali.	18
Art. 44.	18

Zone di rispetto.	18
Art. 45.	19
Piano regolatore cimiteriale.	19
Art. 46.	20
Soppressione dei cimiteri.	20
<b>CAPO III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI</b>	<b>20</b>
Art. 47	20
Camera mortuaria.	20
Art. 48.	20
Sala per autopsie.	20
Art. 49.	20
Ossario comune.	20
Art. 50 - Cinerario comune	21
<b>CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>	<b>21</b>
Art. 51.	21
Disposizioni generali.	21
Art. 52.	21
Inumazione.	21
Art. 53.	21
Cippo.	21
Art. 54.	22
Sepulture private - Tipologia.	22
Art. 55.	22
Sepulture private per inumazione.	22
Art. 56.	22
Tumulazione.	22
Art. 57.	23
Deposito provvisorio.	23
<b>CAPO V - CREMAZIONE</b>	<b>24</b>
Art. 58.	24
Crematorio.	24
Art. 59	24
Autorizzazione alla cremazione	24
Art. 60.	25
Urne cinerarie	25
Art. 60 bis	25
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	25
<b>CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	<b>28</b>
Art. 62.	28
Esumazioni ordinarie.	28
Art. 63.	29
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.	29
Art. 64.	29
Esumazioni straordinarie.	29
Art. 66.	30
Resti mortali.	30
Art. 67.	31
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.	31
Art. 68.	31
Oggetti da recuperare.	31
Art. 69.	31
Disponibilità dei materiali.	31

<b>CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI</b>	<b>32</b>
Art. 70.	32
Orario.	32
Art. 71.	32
Disciplina dell'ingresso.	32
Art. 72.	33
Fiori e piante ornamentali.	33
Art. 73.	33
Materiali ornamentali.	33
Art. 74.	33
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.	33
Art. 75.	34
Divieti speciali.	34
Art. 76.	35
Riti funebri.	35
<b>TITOLO III - CONCESSIONI</b>	<b>36</b>
<b>CAPO - I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE</b>	<b>36</b>
Art. 77.	36
Sepolture private.	36
Art. 78	37
Durata delle concessioni	37
Art. 79.	37
Modalità di concessione.	37
Art. 80.	38
Sepolture private - Diritto di sepoltura.	38
<b>CAPO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE</b>	<b>39</b>
Art. 81.	39
Manutenzione.	39
Art.82.	39
Costruzione dell'opera - Termini.	39
Art. 83.	39
Divisione e subentri.	39
Art. 84.	40
Retrocessione di concessione di fosse, tombini, ossari (testo modificato).	40
Art. 85.	41
Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate.	41
Art. 86.	42
Revoca.	42
Art. 87.	42
Decadenza.	42
Art. 88.	44
Provvedimenti conseguenti alla decadenza.	44
Art. 89.	44
Estinzione.	44
Art. 90.	44
Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche.	44
<b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	<b>45</b>
<b>CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</b>	<b>45</b>
Art. 91.	45
Accesso al cimitero.	45
Art. 92.	46
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.	46



Art. 93.	46
Responsabilità - Deposito cauzionale.	46
Art. 94.	47
Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	47
Art. 95.	47
Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali	47
Art. 96.	47
Orario di lavoro.	47
Art. 97.	48
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	48
Art. 98.	48
Vigilanza.	48
<b>TITOLO V - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE</b>	<b>48</b>
Art. 99.	48
Illuminazione votiva.	48
<b>TITOLO - VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>49</b>
<b>CAPO - I - DISPOSIZIONI VARIE</b>	<b>49</b>
Art. 100.	49
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti.	49
Art. 101.	49
Registro delle sepolture.	49
Art. 102.	49
Annotazioni nel registro delle sepolture.	49
Art. 103.	50
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.	50
Art. 104.	50
Anagrafe cimiteriale - Schedario dei defunti.	50
Art. 105.	50
Scadenario delle concessioni.	50
<b>CAPO II- NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>51</b>
Art. 106.	51
Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.	51
Art. 107.	51
Sanzioni.	51
Art. 108.	51
Cautele.	51
Art. 109.	52
Disposizioni transitorie circa le tariffe.	52
Art. 110.	52
Efficacia delle disposizioni del Regolamento.	52
Art. 112.	52
Abrogazione di norme precedenti.	52